

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito territoriale per la provincia di Roma ISTITUTO COMPRENSIVO "CITTA' DEI BAMBINI" MENTANA

Via San Giorgio,25 - 00013 Mentana (Roma) Italy ☎06.909.00.91 圖 06.90.90.491 Codice Fiscale:97713170583

: rmic8dp005@istruzione.it - www.iccittadeibambini.gov.it

Prot.n.

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 17 del mese di novembre dell'anno 2015, alle ore 14.30 nei locali della sede di Via S. Giorgio 25 in Mentana, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo "Città dei bambini".

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori de i conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo si trasforma in Contratto integrativo di Istituto in caso di parere favorevole Espresso dai Revisori dei conti.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-ter	mpore Maria Vittoria Pomili
PARTE SINDAC	ALE
RSU	Maria Assunta Morucci
	Olga Domenici
	Reale Giacomina
SINDACATI SCUOLA	FLC/CGIL
	CISL/SCUOLA
	SNALS/CONFSAL:
	UIL:
	GILDA:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito territoriale per la provincia di Roma ISTITUTO COMPRENSIVO "CITTA' DEI BAMBINI" MENTANA

: rmic8dp005@istruzione.it - www.iccittadeibambini.gov.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
- 2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2015/16.
- 3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
- 4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

- 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti firmatarie si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
- 2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
- 3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO-RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPOI-RELAZIONISINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

- 1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
- 2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
- 3. Il sistema delle relazioni sindacali, come regolato dall'art. 6 del CCNL 2007/09, si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa

- b. Informazione preventiva
- c. Informazione successiva
- d. Interpretazione autentica, come da art.2
- 4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

- 1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. Per il corrente anno scolastico è stato designato quale RLS l'insegnante Maria Assunta Morucci.
- 2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
- 3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
- 4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art.5 - Oggetto della contrattazione integrativa

- 1. La contrattazione collettiva integrative d'istituto si svolge sulle materie previste dale norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- 2. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto non può prevedere impegni di spesa superiore ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e non danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art 48 comma 3 del Dlgs 165/2001.
- 3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a) Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art.6, co.2, lett. J)
 - b) Attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art.6, co.2, lett. k)
 - c) Criteri della ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori ai sensi dell'art. 45, co.1 del dlgs 165/2001 e fatto salvo quanto previsto all'art.40 commi 3 ter e 3 quarter e all'art. 47 bis comma 1, al personale docente e ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art.6, co.2, lett. l)
 - d) Compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art.33,co.2)
 - e) Compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art.34, co.1)
 - f) Modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purchè debitamente autorizzate dal dirigente (art.51, co.4)
 - g) Indennità e compensi relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree dipersonale interno alla scuola (art.88, cc.1 e2)

Art. 6 – Informazione preventiva

- 1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie
- a) Proposta di formazione delle classi e determinazione degli organici

- b) Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di natura non contrattuale
- c) Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali
- d) Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento
- e) Utilizzazione dei servizi sociali
- f) Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni
- g) Tutte le materie oggetto di contrattazione:
- h) Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo
- i) Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo e ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani
- m) Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all' articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
- 3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di apposite incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 Informazione successiva

Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:

- 1. Personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto
- 2. Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrative d'istituto sull'utilizzo delle Risorse.

CAPO II -DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

- 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, nell'atrio antistante gliuffici di segreteria e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale
- 2. Ogni documento affisso all'Albo di cui al comma precedente deve essere siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
- 3. La RSU e i terminali associative delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale pianterreno, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
- 4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associative delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

- 1. Lo svolgimento delle assemble e sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
- 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU a maggioranza e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

- 3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio ed infine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
- 4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espresso con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprireil normaleorario di servizio.
- 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settoredi competenza.
- 6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza degli ingressi e il funzionamento della segreteria e quindi la presenza di due(2) unità di collaboratore scolastico per la sede centrale (pad.A e pad.B) e di un (1) collaboratore scolastico per la sede distaccata laddove la partecipazione dei docenti non sia totale e la presenza di una (1) unità di personale amministrativo. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

- 1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anno scolastico 2015-2016 docenti n. 85 ed ATA n. 18) pari a 103. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
- 2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
- 3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente

Art. 11 – Referendum

- 1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
- 2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – Ore eccedenti personale docente

- 1. Ad ogni docente è richiesta la disponibilità ad effettuare ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
- 2. La disponibilità va indicate nel quadro orario settimanale.
- 3. Le ore eccedenti effettuate sono liquidate nel limite della disponibilità finanziaria assegnata.

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano

dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

2. I relativi compensi sono a carico dei fondi del progetto al quale la collaborazione stessa si riferisce.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

- 1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo sentito il DSGA.
- 2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
- a. specifica professionalità
- b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
- c. disponibilità espressa dal personale
- 3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
- 4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
- 5. Per particolari attività il Dirigente sentito il DSGA può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con i fondi del progetto al quale la collaborazione stessa si riferisce.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 15 - Risorse

- 1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - f. eventuali contributi dei genitori
 - g. contributi all'offerta formativa nell'ambito di attività di donazione, contributo e/o sponsorizzazione
- 2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta all'importo riportato al lordo stato nella tabella n.1

Art. 16 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposite finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Art. 17 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 18 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

- 1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 70% dell'importo totale diminuito dell'indennità del DSGA, pari a € 24.601,20 (lordo dipendente) e per le attività del personale ATA il 30% dell'importo totale diminuito dell'indennità DSGA, pari ad € 4.475,70.
- 2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 19 – Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- a. **supporto al Dirigente** (collaboratori del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, ecc.): € 6.825,00
- b. **supporto alla didattica** (tutor docenti neo immessi, unità di autovalutazione, supporto iscrizioni on line, etc.): € 1.732,50
- c. **supporto all'organizzazione della didattica** (coordinatori di classi parallele primaria, referenti infanzia, coordinatori di classe secondaria, referente Invalsi, correzione Invalsi, responsabili Dipartimento, referente secondaria, responsabili laboratori- palestra, etc.): € 4.410,00
- d. progetti ampliamento offerta formativa non curricolare: € 9.695,00
- e. alfabetizzazione alunni/adulti stranieri (formazione docenti L2, etc.): € 4.462,50
- 2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
- a. Organizzazione del lavoro: € 3.420,00
- b. Supporto alla didattica e e all'amministrazione: € 1.630,00
- c. Miglioramento dell'offerta formativa: € 5.375,00

Art. 20 - Conferimento degli incarichi

- 1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- 2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
- 3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 21 -Funzioni strumentali

Le aree previste per l'attivazione di Funzioni Strumentali, vista la delibera del Collegio dei Docenti del 10/09/2015, sono fissate nel numero di 4 (quattro); i Docenti impegnati nello svolgimento dei compiti afferenti alle diverse aree, con obiettivi e carichi di lavoro differenziati, sono complessivamente 8, come da tabella sottostante. Le risorse disponibili ammontano a € 4.229,57. Si prevede di ripartire tale somma equamente tra le quattro aree dato che risultano equivalenti per impegno richiesto

	SCHEMA RIASSUNTIVO FUNZIONI STRUMENTALI			
	AREA/DENOMINAZIONE	n. DOCENTI	Importo	
1	GESTIONE POF E FORMAZIONE	2	528,69 (cadauno)	
2	INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	2	528,69 (cadauno)	
4	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' (successo scolastico)	2	528,69 (cadauno)	
5	QUALITA' E INNOVAZIONE	2	528,69 (cadauno)	

Ai docenti che ricoprono le funzioni strumentali al POF non è attribuito ulteriore compenso per incarichi ricoperti nell'area di propria competenza.

I destinatari delle funzioni, di cui al presente articolo, sono tenuti al termine dell'anno scolastico a presentare una dettagliata relazione delle attività svolte al collegio dei docenti, che ne valuterà l'efficacia, anche al fine di orientare azioni future.

Il compenso per funzioni strumentali è ridotto di 1/10 per ogni mese di assenza continuativa, escluse le ferie.

Art. 22 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

- 1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
- 2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 27, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 23 - Incarichi specifici

- 1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
- 2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
- comprovata professionalità specifica
- disponibilità degli interessati
- continuità di servizio
- anzianità di servizio
 - 3. Le risorse disponibili, pari a € 1.879,35 sono destinate a compensare gli incarichi specifici e anche a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA.

SCHEMA RIASSUNTIVO INCARICHI SPECIFICI COLL. SCOL. / A .AMM			
AREA/DENOMINAZIONE INCARICO	NUMERO		
	INCARICHI		
Supporto DSGA/DS- Coordinamento processo di informatizzazione (iscrizioni, segreteria digitale, registro elettronico, aggiornamento software)	1 (€ 1250,00		
Assistenza alunni infanzia C.S.	Art. 7		

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 24 -II rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
- 2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
 - 3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
- 4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- 5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 25 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie Competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 26 –Le figure sensibili

- 1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
 - addetto servizi di prevenzione e protezione
- 2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
- 3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 – Clausola di salvaguardia finanziaria

- 1. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione e contrattazione con la parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
- 2. Qualora dai monitoraggi in itinere emergano eventuali economie, il Dirigente scolastico propone, previa informazione e contrattazione con la parte sindacale, la ridistribuzione delle stesse finalizzata all'ottimizzazione delle attività progettuali e della didattica di recupero e potenziamento secondo le necessità accertate.

Art. 28 - Natura della retribuzione accessoria

1. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Le tabelle A (MOF 2015/2016), B (Personale Docente) e C (Personale ATA) sono parte integrante del presente contratto.